

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE L'ABBRACCIO ONLUS ARL

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ARLUNO MI VIA SAN CARLO 11

Numero REA: MI - 1823396

Codice fiscale: 05458890968

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-07-2013 - Statuto completo	2
--	---

Allegato " A " al N. 4108/2864 di rep.

S T A T U T O

Titolo I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Articolo 1) E' costituita la Cooperativa Sociale a responsabilità limitata denominata

"COOPERATIVA SOCIALE L'ABBRACCIO ONLUS a r.l."

Articolo 2) La sede legale della Cooperativa è stabilita in Arluno (MI).

E' di competenza dell'assemblea dei soci il trasferimento della sede legale, nonché l'istituzione e la soppressione sia in Italia che all'estero, di sedi secondarie, agenzie ed uffici di rappresentanza.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative quali succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza.

Articolo 3) La durata della Cooperativa è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata o ridotta con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Articolo 4) La società cooperativa ha scopo mutualistico e, per quanto non stabilito nel presente statuto, è retta dai principi della mutualità e ha come fine il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-educativi, socio-sanitari ed assistenziali ai sensi dell'articolo 1 comma 1 lettera a) della legge 8 novembre 1991 n. 381 ed in particolare:

- favorire e rafforzare la consapevolezza del fondamentale ed insostenibile ruolo educativo dei genitori verso i figli, offrendo una collaborazione mirata e personalizzata;

- contribuire all'attuazione dei diritti fondamentali dell'infanzia, secondo quanto sancito dalla convenzione internazionale sui diritti del fanciullo (New York 20/11/1999);

- contribuire a sostenere l'equilibrio e la serenità familiare tramite la proposta dei servizi di supporto, consulenza, informazione ed orientamento ai genitori;

- contribuire a promuovere uno sviluppo psicofisico del bambino nella prima e nella seconda infanzia attraverso l'applicazione di metodologie educative a carattere innovativo;

- sostenere l'accettazione dell'"altro" nella sua individualità e diversità, come strumento adeguato alla piena integrazione di ogni persona in qualsiasi condizione psichica, fisica, sociale e culturale.

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutu-

alità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche.

La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, intende cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale ed internazionale.

La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità anche con volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo grazie anche all'apporto dei soci lavoratori l'autogestione responsabile dell'impresa.

Nello svolgimento dell'attività produttiva la cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. La cooperativa può comunque avvalersi del contributo lavorativo di lavoratori non soci.

La cooperativa attua in forma mutualistica e senza fini speculativi l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa può operare anche con terzi.

Le adesioni ad organismi ed enti saranno deliberare dall'organo amministrativo consiglio di amministrazione.

oggetto della cooperativa sono le attività socio-educative, socio-sanitarie ed assistenziali di cui all'articolo 1 comma 1 lettera a) della legge 8 novembre 1991 numero 381, ed in particolare:

- 1) realizzazione e/o gestione, anche in convenzione con enti pubblici e/o privati, di servizi rivolti all'infanzia, di tipo socio-educativo, ludico-ricreativo, sanitario e assistenziale, anche a carattere innovativo;
- 2) gestione di servizi a domicilio o presso strutture pubbliche e/o scolastiche a minori in stato di bisogno garantendone, assistenza, sostegno, sorveglianza ed ogni aspetto educativo;
- 3) attività di orientamento ai genitori attraverso la proposta di servizi di informazione, collaborazione e consulenza;
- 4) organizzazione, anche in convenzione con enti

pubblici e/o privati, di corsi di orientamento rivolti alla famiglia ed agli educatori operatori all'infanzia;

5) impostazione di programmi educativi personalizzati per bambini portatori di handicap in stretta collaborazione con i genitori (la famiglia);

6) organizzazione di corsi di aggiornamento rivolti ai soci, collaboratori, educatori ai fini di offrire sempre un servizio qualitativamente valido ed affidabile;

7) attività di ricerca dati di carattere socio-educativo allo scopo di collaborare con altri centri di studio per l'elaborazione e l'attuazione di nuove metodiche educative.

Per la realizzazione dell'oggetto sociale la cooperativa potrà:

- chiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, nonché i contributi ed i finanziamenti disposti dagli enti pubblici locali in genere e da privati;

- acquistare, costruire, trasformare, ristrutturare, permutare e vendere, prendere o concedere in affitto o in comodato beni immobili, mobili ed impianti necessari per lo svolgimento delle attività sociali ivi compresa la propria sede;

- acquistare, prendere e concedere in affitto, in uso o in comodato, aree, terreni agricoli per costruirvi gli impianti oggetto dell'attività sociale e condurvi direttamente o indirettamente le attività oggetto dell'attività sociale;

- concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività ana-

loghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

La cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio ei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico. La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennali finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Titolo II

SOCI

Articolo 5) Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Può essere socio chiunque persona fisica e giuridica che, non avendo contrastanti interessi con quelli della Cooperativa, ne condivida i fini sociali e intenda contribuire alla loro realizzazione. Possono altresì essere socie le persone giuridiche pubbliche o private i cui statuti lo consentano.

Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente possono divenire soci persone fisiche che appartengono alle seguenti categorie:

- Soci lavoratori: prestano la propria opera ottenendo, quale corrispettivo, un compenso di qualsiasi entità o natura
- Soci volontari: offrono spontaneamente e gratuitamente la loro attività, esclusivamente per fini di solidarietà
- Soci sovventori: ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 sue successive modifiche ed integrazioni parteciperanno anche a programmi di sviluppo, di ristrutturazione e di potenziamento tecnologico e aziendale o a programmi pluriennali per lo sviluppo e l'ammodernamento aziendale.

Ogni socio è iscritto in un'apposita Sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Non possono essere soci enti in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Articolo 6) Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'Organo Amministrativo, specificando:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza;
- b) il numero delle quote che intende sottoscrivere;
- c) l'attività svolta;
- d) tutto ciò che l'Organo Amministrativo riterrà necessario conoscere ai fini dell'iscrizione.

Se la richiesta è fatta da una persona giuridica, sotto l'osservanza delle attuali disposizioni in materia, alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) copia della deliberazione di adesione alla cooperativa dell'organo competente;
- b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- c) indicazione della persona designata a rappresentarla.

Articolo 7) Non possono, in ogni caso, essere ammessi come soci cooperatori coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della Società Cooperativa.

Inoltre, è fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre Società Cooperative che perseguono identici scopi sociali, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'Organo Amministrativo che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto.

Articolo 8) L'Organo Amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 6 del presente Statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro 60 (sessanta) giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento della quota sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo Amministrativo deve motivare entro 60 (sessanta) giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'Organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'Organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con

riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 9) I soci sono obbligati a versare con le modalità ed i termini che verranno indicati dall'Organo amministrativo:

- le quote sociali sottoscritte;
- l'eventuale tassa di ammissione deliberata dall'Organo amministrativo.

Essi inoltre sono obbligati a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della Società Cooperativa.

I soci infine, si obbligano:

- ad osservare le disposizioni dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dall'organo amministrativo

Titolo III

RECESSO

Articolo 10) Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che venga a trovarsi in condizioni tali da non essere più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) qualora si addivenga al cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società;
- d) qualora intervenga la fusione o la scissione della Società Cooperativa;
- e) qualora sia deliberata la revoca dello stato di liquidazione;
- f) qualora sia deliberato il trasferimento della sede legale all'estero;
- g) qualora sia deliberata l'eliminazione di una o più cause di recesso previste nel presente Statuto;
- h) qualora intervenga il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale oppure una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

L'Organo amministrativo deve esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se i presupposti del recesso non sussistono, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio.

Il socio, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento

della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera dell'Organo amministrativo, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ESCLUSIONE

Articolo 11) L'esclusione è pronunciata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla Legge nei confronti del socio:

a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione in Società Cooperativa;

b) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;

c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 7 del presente Statuto senza la prevista autorizzazione dell'Organo amministrativo;

d) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;

e) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società Cooperativa;

f) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi alla Società Cooperativa;

g) che senza giustificato motivo non partecipi per più di 3 (tre) volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;

h) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

i) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'articolo 1453 del Codice Civile.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione davanti al Tribunale.

Articolo 12) Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico.

In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà alla data di delibera dell'Organo amministrativo con cui si constatano i legittimi motivi del recesso.

In caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

Articolo 13) I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso della quota effettivamente versata.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Il rimborso della quota deve essere fatto entro il termine di 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Articolo 14) In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

Articolo 15) Il trattamento economico corrisposto ai soci che prestano continuativamente la loro opera nella Cooperativa verrà determinato dall'organo amministrativo sulla scorta del regolamento interno eventualmente approvato dall'assemblea dei soci.

Agli altri soci, su delibera dell'organo amministrativo, potrà essere corrisposto il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per svolgere le attività in favore della cooperativa.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE, BILANCIO E RIPARTO DEGLI UTILI

Articolo 16) Il patrimonio della Società Cooperativa è costituito dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) da un numero illimitato di quote sociali ciascuna di valore non inferiore ad Euro 25,00 (venticinque) nè superiore al limite massimo stabilito dalla legge;

b) dalla riserva legale;

d) dalla riserva straordinaria costituita dalle eccedenze attive di bilancio e da qualunque altro importo che pervenga alla cooperativa per atti di liberalità o contributi in conto capitale da enti pubblici o privati

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della Società Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Esercizio sociale e bilancio

Articolo 17) L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.

Gli amministratori documentano in nota integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del Codice Civile.

Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione so-

ziale per il conseguimento dello scopo mutualistico in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società.

In tale relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società Cooperativa entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Organo amministrativo, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 (centottanta) giorni.

Le ragioni della dilazione dovranno risultare nella relazione sulla gestione.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

Destinazione dell'utile

Articolo 18) L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla Legge;
- c) una quota potrà essere utilizzata per la rivalutazione delle quote detenute dai soci nella misura consentita dalla legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) la restante quota è destinata a riserva indivisibile.

In ogni caso nessun utile può essere distribuito ai soci.

Trasferimento delle quote sociali

Articolo 19) Il socio che intende trasferire le proprie quote sociali deve darne comunicazione scritta all'Organo amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine il socio è libero di trasferire le proprie quote sociali e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione al trasferimento delle azioni deve essere motivato. Contro il diniego il socio può, entro 60 (sessanta)

giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione dinanzi al Tribunale.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

Articolo 20) La Società Cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione; conseguentemente gli Organi sociali sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.

TITOLO VI

ASSEMBLEA

Decisione dei soci riuniti in assemblea

Articolo 21) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla Legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
2. la nomina degli Amministratori e la struttura dell'Organo amministrativo;
3. la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;
4. l'approvazione di eventuali programmi pluriennali e l'eventuale programma annuale dell'attività sociale col relativo preventivo;
5. l'eventuale emanazione di regolamenti interni;
6. le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci;
7. la modificazione dello Statuto;
8. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
9. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
10. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479 bis del Codice Civile.

Convocazione e costituzione dell'assemblea

Articolo 22) L'assemblea è convocata dall'Organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

L'avviso di convocazione deve essere recapitato ai

soci almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei soci, per lettera raccomandata ovvero con altri mezzi di telecomunicazione idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti i componenti dell'Organo Amministrativo e di controllo, se nominato.

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società Cooperativa entro 180 (centotanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dall'Organo amministrativo o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, da tanti soci che esprimano almeno un quinto dei voti spettanti ai soci cooperatori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 8 (otto) giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

Per le decisioni che riguardano:

- le modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto sociale;

- le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

la deliberazione dell'assemblea deve essere assunta alla presenza di un Notaio.

Articolo 23) L'assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;

- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia, le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto le modificazioni dello Statuto, la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché lo scioglimento anticipato e la liquidazione della Società Cooperativa, devono essere adottate, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci

regolarmente iscritti presso la Società Cooperativa.

Diritto di voto e rappresentanza in assemblea

Articolo 24) Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nel pagamento delle quote sociali sottoscritte.

Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sociali possedute.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto.

Ad ogni socio non possono essere conferite più di 3 (tre) deleghe.

Gli amministratori ed i sindaci non possono rappresentare alcun socio.

Presidenza dell'assemblea

Articolo 25) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico e, in sua assenza, dal vice-presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

TITOLO VII

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 26) La Società Cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, l'amministrazione della Società Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

L'Amministratore Unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente e un vice presid-

ente.

Tutti i poteri, i doveri e le responsabilità di seguito enunciati per il Consiglio di Amministrazione si intendono assorbiti in capo all'Amministratore Unico, se nominato in luogo del Consiglio di Amministrazione.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Consiglio di Amministrazione

Articolo 27) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della Società Cooperativa.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475 quinto comma del Codice Civile, nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale, se nominato, nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo

d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra Società.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dal Collegio sindacale se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori soci cooperatori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

L'opera dell'organo amministrativo è gratuita, spettando allo stesso il rimborso delle spese sostenute in ragione del suo ufficio; tuttavia l'assemblea dei soci può deliberare di assegnare all'organo amministrativo un compenso per l'opera svolta nelle forme che riterrà più idonee.

Rappresentanza legale

Articolo 28) La firma sociale e la rappresentanza legale della società sono affidate anche in giudizio all'Amministratore Unico.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della Società Cooperativa spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al vice-presidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

Titolo VIII

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Articolo 29) Ove si verificassero i presupposti di Legge di cui all'articolo 2543 comma primo del Codice Civile, la Società Cooperativa procede alla nomina del Collegio Sindacale, composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti eletti dall'assemblea.

L'assemblea nomina il Presidente del Collegio stesso.

Il Collegio Sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

I Sindaci durano in carica 3 (tre) anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società Cooperativa e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i Sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di

chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a Società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti Organi delle Società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di illeggibilità e decadenza previste dall'articolo 2399 del Codice Civile.

L'Organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei Sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il Collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409 bis e seguenti del Codice Civile.

I Sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ed alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

TITOLO IX SCIoglimento

Articolo 30) La Società Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla Legge.

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, dispone in merito alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazione.

L'assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previsto ma obbligatorio per Legge.

La Società Cooperativa potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, una delibera dell'assemblea, assunta con le modalità e le maggioranze previste per la modifica dello Statuto.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Devoluzione del patrimonio

Articolo 31) In caso di scioglimento della Società Cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione del patri-

monio sociale residuo ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32) Tutte le controversie derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità, all'interpretazione ed all'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli Organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la Società Cooperativa ed i soci, o tra soci, devono essere rimesse alla decisione del Tribunale competente.

Articolo 33) Il rapporto sociale tra la Società Cooperativa ed i soci, nonché il funzionamento tecnico ed amministrativo ed il trattamento economico dei soci e del personale dipendente possono essere disciplinati da eventuali regolamenti interni. I regolamenti interni saranno redatti dall'Organo amministrativo ed approvati dall'assemblea.

Articolo 34) Le clausole mutualistiche previste dall'articolo 2514 del Codice Civile per la qualificazione di Società Cooperativa a mutualità prevalente, e contenute nel presente Statuto, concernenti il divieto di distribuzione delle riserve tra i soci cooperatori, approvazione bilancio e destinazione dell'utile e devoluzione del patrimonio residuo, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle Leggi speciali sulla Cooperazione ed in particolare della legge 4 dicembre 1997 n. 460.

Per allegazione.

Arluno, 26 giugno 2013

f.to Vanessa Pippo, f.to Gianluca Gonzales Notaio

Copia conforme all'originale esistente nei miei atti.

Cinisello Balsamo, 3 luglio 2013